

## Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

- dott. Giorgio Berta
- rag. Mirella Nembrini
- rag. Sergio Colombini

**AI CLIENTI**

**LORO SEDI**

Circolare n. 9 del 15/03/2016

### **Oggetto: Modello Polivalente (Spesometro e black list)**

I soggetti passivi IVA che nel corso dell'anno 2015 hanno posto in essere operazioni rilevanti ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto sono tenuti alla presentazione dello spesometro con le seguenti scadenze:

- Entro il 10 aprile 2016 se effettuano liquidazioni Iva mensili;
- Entro il 20 aprile 2016 se effettuano liquidazioni Iva trimestrali.

La periodicità della liquidazione iva, al fine di stabilire il termine per l'invio della comunicazione, va verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell'anno in cui avviene la trasmissione del modello.

### **I diversi utilizzi dello "Spesometro"**

Oltre ad assolvere alla sua originaria funzione di elenco clienti/fornitori lo Spesometro:

- Può (facoltà) essere utilizzato dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, al posto del tracciato record allegato al provvedimento del direttore dell'Agenzia del 21 novembre 2011. Nel caso, modalità e termini sono quelli dello spesometro;
- Va (**obbligo**) utilizzato per la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori sammarinesi; in questo caso la comunicazione è trasmessa in modalità analitica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione;
- Va (**obbligo**) utilizzato per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni, effettuate nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi Black List;
- Va (**obbligo**) utilizzato per comunicare le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter, D.P.R. 633/1972, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a 1.000 euro.

### **Le operazioni interessate**

Si ricorda che le operazioni da indicare nel modello devono tenere conto delle importanti semplificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 6, D.L. 16/2012 (che ha modificato l'originaria disposizione contenuta nell'articolo 21, D.L. 78/2010). Occorre quindi operare una prima importante distinzione tra:

- Operazioni per le quali vige obbligo di fatturazione in relazione alle quali:
  - non è più presente l'originaria soglia di Euro 3.000 e quindi vanno spediti i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, escludendo ogni valutazione in merito ai collegamenti tra le varie fatture emesse/ricevute;

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: [info@studiobnc.it](mailto:info@studiobnc.it) - [www.studiobnc.it](http://www.studiobnc.it)

- la comunicazione viene resa in maniera cumulativa per ogni controparte economica (quindi evitando di dare i dettagli di ciascun documento).
- Operazioni senza obbligo di fatturazione per le quali, invece, rimane l'originaria soglia di monitoraggio (Euro 3.600 al lordo dell'Iva), il che porta a concentrare l'attenzione solo sulle operazioni veramente significative.

Delicate valutazioni si sono poste in passato con riferimento alle operazioni fatturate volontariamente dal cedente/prestatore, cioè quelle per le quali non vi è un esplicito obbligo normativo in tal senso: si pensi al caso del negoziante che potrebbe certificare tutte le proprie operazioni tramite scontrino/ricevuta fiscale ma che trova più comodo emettere le fatture per ogni operazione, senza che il cliente ne faccia esplicita richiesta.

Sul punto il provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013 al paragrafo 3.2 chiarisce che l'emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l'obbligo di comunicazione dell'operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei Euro 3.600 al lordo dell'imposta sul valore aggiunto. Quindi ogni operazione certificata da fattura (salvo gli esoneri previsti), sia essa emessa per obbligo o volontariamente, va trattata alla stessa stregua.

Relativamente alla ipotesi sopra evidenziata, inoltre, il citato provvedimento 2 agosto 2013, al paragrafo 3.3 aveva concesso limitatamente agli anni 2012 e 2013, per motivi di semplificazione, che in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, i soggetti di cui agli articoli 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del D.P.R. 633/1972, potevano comunicare le sole operazioni attive per le quali veniva emessa fattura, di importo unitario pari o superiore a Euro 3.600 al lordo dell'imposta sul valore aggiunto. Tale facoltà è stata poi estesa anche all'anno 2014 con il comunicato stampa datato 31 marzo 2015 nel quale l'Agenzia delle entrate ha affermato che *"Dettaglianti e operatori turistici (articoli 22 e 74-ter, D.P.R. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a Euro 3.000, al netto dell'Iva, effettuate nel 2014. Una semplificazione che, ponendosi in continuità con quanto già stabilito per gli anni 2012 e 2013 (provvedimento del 2 agosto 2013), tiene conto delle difficoltà segnalate dagli operatori del settore"*.

Con riferimento all'anno 2015, attualmente l'Agenzia delle entrate non ha disposto tale semplificazione, pertanto, per la prima volta, tali operazioni fatturate andranno comunicate a prescindere dall'importo e, pertanto, se non distintamente annotate sui registri Iva, dovranno essere estrapolate dal totale dei corrispettivi per essere inserite nel modello e trasmesse in via telematica.

### **Le operazioni escluse**

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione:

- le importazioni (in quanto già oggetto di monitoraggio da parte degli uffici doganali all'atto dell'introduzione dei beni nel territorio dello Stato), così come le esportazioni, di cui all'art.8, co.1, lett. a) e b) del DPR n.633/72 (si tratta delle esportazioni dirette, di quelle triangolari, nonché di quelle effettuate a cura del cessionario non residente). Resta fermo l'obbligo di comunicazione per le cessioni effettuate all'esportatore abituale, non imponibili Iva ai sensi dell'art.8, lett. c) del DPR n.633/72 (in questo senso deponeva esplicitamente la C.M. n.24/E/11), nonostante tali ultime operazioni siano già oggetto di una comunicazione *ad hoc*;
- allo stesso modo non vanno comunicate neppure le operazioni intracomunitarie (in quanto già monitorate tramite l'inclusione nei modelli INTRA). È bene ricordare che l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'obbligo di comunicazione sussiste invece per le cessioni interne dei beni nell'ambito delle triangolazioni comunitarie di cui all'art.58 del D.L. n.331/93;
- sono poi escluse le operazioni che già costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria (fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia, contratti di assicurazione, contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili), di cui all'art.7 del DPR n.605/73. Su questo punto consta una criticabile posizione relativa ai contratti di leasing / noleggio proposta dall'Agenzia delle Entrate nelle risposte del 22/12/11 e che pare venga confermata anche il sede di istruzioni alla compilazione del nuovo modello: trattandosi di esclusione solo soggettiva, gli utilizzatori dei beni in leasing dovranno comunque includere le operazioni di *leasing/noleggio* ricevute all'interno del loro modello di comunicazione;
- sono escluse le operazioni di importo almeno pari ad Euro 3.600, effettuate nei confronti di soggetti non passivi d'imposta ai fini Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto con carta di credito, di debito o

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: [info@studiobnc.it](mailto:info@studiobnc.it) - [www.studiobnc.it](http://www.studiobnc.it)

prepagata (tali operazioni sono comunicate dagli istituti di credito o dal gestore della carta di credito); va osservato che altri strumenti tracciati di pagamento (quali ad esempio il bonifico) non danno il medesimo esonero; altrettanto, l'esonero non vale – in quanto sussiste obbligo di emettere fattura - nel caso in cui l'acquirente effettui l'acquisto nell'ambito dell'impresa (ad esempio il negoziante di mobili che vende il divano all'imprenditore individuale che destina alla sala riunioni aziendale).

I soggetti che optano per la dispensa degli adempimenti *ex art.36-bis DPR n.633/72*, devono comunicare solo le operazioni diverse da quelle esenti.

### **Le nuove esclusioni dall'obbligo di presentazione dello Spesometro**

Oltre ad una sostanziale conferma delle regole di compilazione già seguite nel precedente adempimento, assume rilevanza da quest'anno una specifica ipotesi di esclusione prevista per taluni soggetti che provvedono alla comunicazione dei dati all'amministrazione finanziaria in virtù del nuovo obbligo di trasmissione telematica funzionale alla realizzazione del progetto "*Dichiarazione precompilata*".

Si tratta dell'invio al sistema tessera sanitaria (STS) dei dati delle prestazioni sanitarie 2015.

Pertanto, l'invio dei dati tramite il STS esonera il medico/odontoiatra/struttura sanitaria dalla comunicazione delle operazioni sanitarie esenti all'interno dello Spesometro. Va tuttavia segnalato che qualora il cliente, per ragioni di *privacy*, manifesti la propria opposizione all'acquisizione dei dati tramite il sistema STS, il medico/odontoiatra/struttura sanitaria dovranno comunque comunicare telematicamente tali prestazioni sanitarie all'Agenzia delle entrate nel modello di comunicazione polivalente (c.d. Spesometro).

Occorre poi evidenziare che con Decreto MEF datato 13 gennaio 2016 sono state introdotte nuove comunicazioni di dati all'anagrafe tributaria tutte funzionali al loro inserimento nella Dichiarazione Precompilata. Si tratta delle spese universitarie, delle spese funebri e delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi volti alla riqualificazione energetica, per le quali in data 19 febbraio 2016 sono usciti i relativi provvedimenti contenenti le specifiche tecniche di trasmissione.

In relazione a tali ultimi adempimenti l'Agenzia delle entrate non ha chiarito se la trasmissione dei dati all'anagrafe tributaria – al pari dei dati inviati al STS – comporterà in capo ai soggetti interessati l'esonero dall'obbligo di ulteriore inclusione nello Spesometro di prossima trasmissione. Pertanto si ritiene che tali operazioni siano da comunicare.

### **La comunicazione delle operazioni Black list**

Relativamente alla comunicazione delle operazioni da e verso operatori stabiliti in Paesi *Black List* occorre ricordare che il Decreto Semplificazioni (articolo 21, D.Lgs.175/2014) ha modificato la normativa stabilendo che:

- la comunicazione debba essere inviata una volta l'anno e non mensilmente o trimestralmente;
- solo se l'importo complessivo annuale eccede la soglia di € 10.000.

Con particolare riferimento al secondo punto, a seguito delle modifiche recate dal D.Lgs. 175/2014, la comunicazione diviene obbligatoria se l'importo complessivo annuale delle operazioni è superiore ad € 10.000 (il previgente limite era pari ad € 500 che, secondo l'impostazione maggioritaria, si doveva ritenere riferito a ciascuna operazione). In un'ottica di "semplificazione", si dovrebbe ritenere che anche la nuova soglia sia riferita a ciascuna operazione, tuttavia il decreto nella sua attuale configurazione obbliga i contribuenti a comunicare tutte le operazioni con i paradisi fiscali, anche se di importo unitario minimo, nel momento in cui l'ammontare complessivo annuale di tali operazioni ecceda la soglia di € 10.000. Perciò, in assenza degli auspicati chiarimenti ufficiali in merito, tale soglia dovrà essere determinata considerando tutte le operazioni poste in essere nell'anno 2015 nei confronti di operatori stabiliti in paesi black list, senza considerarli singolarmente.

Ad esempio ciò significa che qualora un contribuente abbia ricevuto n. 11 fatture da diversi operatori black list da Euro 1.000 ciascuna per un totale di Euro 11.000, dovrà procedere a comunicare tutte le operazioni ancorché singolarmente di soglia inferiore ad Euro 10.000.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: [info@studiobnc.it](mailto:info@studiobnc.it) - [www.studiobnc.it](http://www.studiobnc.it)

## Elenco dei Paesi Black List

L'obbligo di comunicazione riguarda, come in passato, le operazioni con controparti aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori inseriti nelle Black list di cui ai DM 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001. Si riporta di seguito un elenco dei paesi per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione per le operazioni poste in essere nel 2015:

- Alerney (Aurigny)- ISOLE DEL CANALE
- Andorra (Principat d'Andorra)
- Angola
- Anguilla
- Antigua e Barbuda
- Antille Olandesi
- Aruba
- Bahama (Bahamas)
- Bahrein (Dawlat al-Bahrain)
- Barbados
- Barbuda
- Belize
- Bermuda
- Brunei (Negara Brunei Darussalam)
- Costa Rica (Republica de Costa Rica)
- Dominica
- Emirati Arabi Uniti
- Ecuador (Republica del Ecuador)
- Filippine (Pilipinas)
- Giamaica
- Gibilterra (Dominion of Gibraltar)
- Gibuti (Djibouti)
- Grenada
- Guatemala
- Guernsey (Bailiwick of Guernsey)- ISOLA DEL CANALE
- Herm- ISOLE DEL CANALE
- Hong Kong (Xianggang)
- Kenia
- Kiribati (ex Isole Gilbert)
- Isola di Man (Isle of Man)
- Isole Cayman (The Cayman Islands)
- Isle Cook
- Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands)
- Isole Turks e Caicos
- Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands)
- Isole Vergini Statunitensi
- Jersey- ISOLE DEL CANALE
- Libano
- Liberia (Republic of Liberia)
- Liechtenstein (Fürstentum Liechtenstein)
- Macao (Macao)
- Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia)
- Maldive (Divehi)
- Malesia
- Maurizio (Republic of Mauritius)
- Monserrat
- Nauru (Republic of Nauru)
- Niue
- Nuova Caledonia
- Oman (Saltanat 'Oman)
- Panama (Republica de Panama)
- Polinesia Francese (Polynesie Francaise)
- Portorico
- Monaco (Principaute' de Monaco)
- Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis)
- Saint Lucia
- Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines)
- Salomone
- Samoa (Independent State of Samoa)
- Sant'Elena
- Sark (Sercq)
- Seicelle (Republic of Seychelles)
- Singapore (Republic of Singapore)
- Svizzera
- Taiwan (Chunghua MinKuo)
- Tonga (Pule'anga Tonga)
- Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands)
- Tuvalu (The Tuvalu Islands)
- Uruguay (Republica Oriental del Uruguay)
- Vanuatu

Si ricorda che con il D.M. 12 febbraio 2014, è stata prevista l'uscita di San Marino dalla *Black List*, pertanto, le operazioni effettuate dal 24 febbraio 2014 in poi, non devono essere ricomprese fra quelle da indicare nella

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: [info@studiobnc.it](mailto:info@studiobnc.it) - [www.studiobnc.it](http://www.studiobnc.it)

comunicazione *Black List* mentre il modello polivalente, deve essere presentato solo per gli acquisti effettuati da soggetti passivi italiani presso operatori economici di San Marino con pagamento Iva tramite autofattura.

#### **L'adempimento effettuato dallo Studio BNC**

1. Con riferimento all'invio del **modello relativo alle operazioni rilevanti ai fini IVA** (ossia al vecchio elenco clienti/fornitori) lo Studio è a disposizione per il solo invio telematico del file ministeriale per i clienti con contabilità non gestita direttamente.

Per garantire l'invio entro le scadenze previste dalla normativa il file va inviato al professionista di riferimento entro il termine del 30 marzo 2016.

L'onorario per tale adempimento è di € 100,00 per l'invio telematico se il file ricevuto risulta immediatamente inviabile; mentre potrà essere rideterminato in funzione alle eventuali problematiche legate all'invio.

Per i clienti con contabilità gestita internamente dallo Studio l'adempimento sarà integralmente gestito dallo stesso e l'onorario sarà proporzionato al numero di fatture contabilizzate.

2. Con riferimento alla comunicazione delle operazioni Black list, per i clienti con contabilità non gestita direttamente, lo studio è a disposizione:
  - a. per l'invio telematico del file ministeriale fornito dal cliente;
  - b. per il caricamento nel software e l'invio del modello ministeriale fornito dal cliente in copia cartacea;
  - c. per il caricamento e l'invio delle fatture ricevute dai clienti.

Per garantire l'invio entro le scadenze previste dalla normativa i termini di invio al professionista di riferimento sono i seguenti:

- 30 marzo 2016 nel caso il cliente fornisca il file da trasmettere telematicamente (punto a);
- 18 marzo 2016 nel caso il cliente fornisca il modello in copia cartacea (punto b);
- 18 marzo 2016 nel caso il cliente fornisca le fatture (punti c).

Gli onorari per tale adempimento sono i seguenti:

- Euro 100,00 per l'invio telematico se il file ricevuto risulta immediatamente inviabile, mentre potrà essere rideterminato in funzione alle eventuali problematiche legate all'invio (punto a);
- Euro 250,00 per il modello cartaceo da inserire nel Software, in questo caso è incluso il controllo formale del modello (punto b);
- Euro 250,00 per la compilazione a carico dello studio (fino a n. 5 fatture Paesi Black List), per ogni fattura eccedente la quinta l'onorario è pari ad € 25,00 cadauna (punto c).

Si precisa che nel caso in cui la compilazione del modello venga affidata allo studio è necessario fornire:

- copia delle fatture relative a operazioni effettuate con controparti;
- copia della registrazione contabile riportata sul registro iva.

L'onorario, per i soggetti con contabilità gestita internamente, sarà proporzionato al numero di fatture contabilizzate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

**Studio Berta Nembrini Colombini & Associati**

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: [info@studiobnc.it](mailto:info@studiobnc.it) - [www.studiobnc.it](http://www.studiobnc.it)